


CONCORDATO INTERCONFEDERALE

PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA

ROMA, 27 OTTOBRE 1946



Alle Camere Confederali del Lavoro
Alle Federazioni e Sindacati Nazionali

Vi rimettiamo il testo dell'accordo interconfederale per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, approvato il 27 ottobre e sottoscritto il 30 ottobre corrente anno.

Con riserva di successivi chiarimenti richiamiamo la vostra attenzione sui seguenti punti:

DECORRENZA

1) I nuovi minimi, risultanti dall'aumento del 35% sui minimi stabiliti con gli accordi 6-12-1945 e 23-5-1946, dovranno essere applicati:

a) per gli impiegati: dal 1° ottobre (art. 2);

b) per gli operai: dal primo periodo di paga che ha inizio nel mese di ottobre (art. 1). Per gli operai, pagati a quindicina la decorrenza sarà dal 1° ottobre. Per quelli pagati a settimana, invece, il 7 ottobre. Però, fino a tale data, a norma dell'art. 21, dovrà esser corrisposto l'assegno temporaneo di L. 40 giornaliera, stabilito con l'accordo 28 settembre 1946.

2) La nuova misura dell'indennità di contingenza, che dovrà essere fissata dalle Commissioni provinciali, a norma dell'art. 6, per impiegati ed operai, sarà applicabile dal 1° ottobre.

3) Gli eventuali ulteriori aumenti fino al 15%, che dovranno essere concordati dalle Federazioni Nazionali entro il 30 novembre (art. 5), avranno la stessa decorrenza dell'aumento del 35% e, cioè, il 1° ottobre per gli impiegati, e il periodo di paga che ha inizio in ottobre per gli operai.

Nel caso che le Federazioni Nazionali non stipulino i detti accordi nel termine anzidetto, vi provvederanno le Confederazioni.

BASE SU CUI VANNO CALCOLATI GLI AUMENTI

L'aumento del 35% va calcolato sui minimi stabiliti per ciascuna zona e per ciascun gruppo merceologico, negli accordi 6-12-1945 e 23-5-1946. Se, successivamente ai detti accordi, l'incasellamento sia stato variato, si deve effettuare l'aumento sulla base stabilita dal nuovo accordo.

Per gli impiegati la tabella, di cui all'art. 2, è comprensiva della paga base, fissata dagli accordi 6-12-1945 e 23-5-1946, e dell'aumento concordato con gli accordi 30-3-1946 e 23-5-1946, che è stato conglobato nello stipendio, e su questa nuova base si è calcolato il 35%.

L'ulteriore aumento fino al 15% deve essere calcolato sulle nuove paghe basi già comprensive del 35%, per gli operai, e sugli stipendi risultanti dalla tabella per gli impiegati.

Tale ulteriore aumento sarà determinato anche per gli impiegati dalle singole Federazioni Nazionali. Viene così affermato il principio della contrattazione per categoria anche per gli impiegati.

Per il gruppo zero soltanto per gli operai è previsto un ulteriore aumento; sulla base comprensiva del 35% e del 15%, nella misura dell'11% o della minore differenza percentuale in atto tra i minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori.

ASSORBIMENTI

1) I nuovi minimi di paga base e di stipendio assorbono fino a concorrenza gli aumenti concessi collettivamente dopo gli accordi 6-12-1945 e 23-5-1946 (articoli 2, 3, 4). Devono considerarsi aumenti collettivi quelli derivanti da accordi locali o di categoria. Per quelli concessi dalle Aziende singole il chiarimento a verbale esclude tutti gli aumenti di merito: per gli altri si chiede che siano stati concessi alla totalità dei lavoratori, salve poche eccezioni per particolari condizioni di utilizzazione o di rendimento.

I guadagni di fatto, sia per impiegati che per operai, consistenti nella differenza tra il minimo di stipendio o di paga e quello effettivamente corrisposto a ciascun lavoratore, sono conservati. Essi devono essere riportati in cifra nei nuovi minimi. Lo stesso dicasi per l'utile di cottimo, fino a che non saranno aggiornate le relative tariffe, rendendole proporzionali alla nuova misura delle paghe.

TERZO ELEMENTO

Il terzo elemento, ove esista, è assorbito nel primo aumento per un 20% del suo importo, con un minimo di 20 lire. In sede di applicazione dell'ulteriore aumento fino al 15% sarà assorbito un altro 30% del terzo elemento.

FERIE

(Art. 12) — Il nuovo periodo minimo di 12 giorni dovrà essere applicato per l'anno feriale 1946-47. L'anno feriale dovrà essere determinato Azienda per Azienda in relazione al periodo annuale, cui le ferie si riferiscono. Esso potrà andare, nella generalità dei casi dal 1° settembre 1946 al 31 agosto 1947, per tutte quelle Aziende nelle quali le ferie si godono normalmente in agosto.

Durante le ferie dovrà essere corrisposta la retribuzione globale di fatto, comprensiva della contingenza, dell'eventuale terzo elemento e di ogni altro componente avente carattere di continuità.

Il secondo comma dell'art. 12 prevede la possibilità di suddividere in due periodi dell'anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero sostituirne il godimento fino a 6 giorni col pagamento di altrettante giornate di retribuzione globale di fatto. Bisogna sostenere che l'esercizio di tale facoltà non debba essere lasciato alla discrezione delle Aziende, ma debba essere concordato con le Commissioni Interne, che valuteranno, con largo spirito di comprensione, se ricorra il motivo di non incidere sulla produttività delle Aziende, fissato nel detto articolo.

Il periodo di ferie si riferisce a giorni lavorativi. Non possono quindi esservi comprese le domeniche. Le altre festività infrasettimanali e nazionali, invece, non potranno prolungare le ferie e daranno invece diritto al relativo trattamento economico.

FESTIVITA' INFRASETTIMANALI

Si intendono per festività infrasettimanali quelle previste come tali dai singoli contratti di categoria, o, in mancanza di norma contrattuale, quelle riconosciute dallo Stato agli effetti civili (art. 16).

In tali giornate dovrà essere corrisposta agli operai la retribuzione globale di fatto. Se in tali giorni vi fosse prestazione di lavoro, dovrà essere corrisposta ai lavoratori, impiegati ed operai, un'altra giornata di retribuzione globale di fatto.

GRATIFICA NATALIZIA E TREDICESIMA MENSILITA'

Sia agli operai che agli impiegati, le 200 ore di gratifica e la tredicesima mensilità devono essere corrisposte in base alla retribuzione globale di fatto. Vi deve essere quindi compresa anche la indennità di contingenza per intero (art. 17).

INDENNITA' DI ANZIANITA'

L'indennità di anzianità, in caso di licenziamento, sia per operai che per impiegati deve essere corrisposta, per l'anzianità maturata successivamente al 1° gen-

naio 1945, sulla base della retribuzione globale di fatto, comprensiva anche dell'indennità di contingenza. Similmente dovrà procedersi per il preavviso.

La C.G.I.L. ha chiesto di parificare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento. Seguiranno trattative in proposito, su base interconfederale o da parte delle singole categorie in sede di contratti nazionali.

ASSEGNI FAMILIARI

L'aumento del 50% è limitato ai figli. Esso dovrà essere anticipato dalle aziende fino a che non interverrà il provvedimento legislativo. L'anticipo, però, non potrà essere richiesto se non interverrà autorizzazione del Ministero del Lavoro, che abbiamo già chiesta.

TREGUA SALARIALE

La tregua è stata stipulata dalla C.G.I.L. al fine di contribuire alla normalizzazione della vita economica del Paese ed alla ripresa produttiva, onde dar tempo al Governo di attuare la sua politica economica e finanziaria.

La tregua si riferisce al trattamento salariale, che non potrà esser modificato nel periodo di sei mesi. Resterà, invece, libera l'attività per la stipula dei nuovi contratti collettivi di lavoro, per la parte normativa.

Il risultato della tregua è legato all'autorità ed al prestigio dell'Organizzazione sindacale, che l'ha stipulata, e che intende, con la comprensione di tutti i lavoratori, lealmente mantenerla.

Roma, 31 ottobre 1946.

La Segreteria Generale

DI VITTORIO - LIZZADRI - RAPELLI

Concordato Interconfederale

per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria

tra

la **CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA** rappresentata dal suo Presidente dr. Angelo Costa, e dai Vice-Presidenti comm. Eugenio Rosasco, ing. Marco Segrè e dr. Danilo De Micheli assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avv. Attilio Parisi;

con l'intervento delle Delegazioni Industriali regionali composte:

- per la **LOMBARDIA**: dr. De Micheli, ing. De Vecchi, ing. Failoni, rag. Impiombato, comm. Pastore, dr. Nosadini;
- per il **PIEMONTE**: ing. Fiorio, ing. De Rossi, ing. Giovannini, avv. Bassi;
- per la **LIGURIA**: comm. Grondona, ing. Dufour, ing. Curasi, dr. Ducci, dr. Lanza, dr. Lotano, avv. Manzitti, dr. Boni;
- per il **VENETO**: dr. Pasquato, dr. Stefani;
- per l'**EMILIA**: avv. Barbieri, avv. Roffeni, dr. Forniti;
- per il **LAZIO**: ing. Segrè, ing. Brizzolari, prof. Loriga;
- per la **TOSCANA**: dr. De Michele, dr. Gaj, dr. Ceccuzzi;
- per la **CAMPANIA**: ing. Rivelli, ing. Capobianco, ing. Carola, avv. Postiglione, avv. Zuccarello, avv. Cuomo;
- per la **PUGLIA, LUCANIA e CALABRIA**: ing. Santoro, dr. Resta;
- per la **SARDEGNA**: avv. Loriga;

nonchè di rappresentanze delle Associazioni nazionali di categoria interessate;

e

la **CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO** rappresentata dai Segretari Generali Di Vittorio, Lizzadri e Rapelli; assistiti da Bitossi, Rubinacci e Venegoni;

con l'intervento delle Delegazioni regionali composte:

- per la LOMBARDIA: Morelli, Mirri, Invernizzi, Cinelli;
- per il PIEMONTE: Carmagnola, Flecchia, Carpineto, Grassi, Golzio;
- per la LIGURIA: Pizzorno;
- per la TOSCANA: Montelatici, Cappugi;
- per il VENETO: Chiozzotto;
- per l'EMILIA: Bonazzi, Malaguti, Mori, Pagani;
- per il LAZIO: Massini, Giambarba;
- per la CAMPANIA: Maglietta, Colasanti;
- per la PUGLIA, LUCANIA e CALABRIA: Guzzardo, Misefari, De Meo, De Leonardis, Di Falco;
- per la SARDEGNA: Ibba;

— per la SICILIA: Fiore, Leprotti, Lo Presti, Di Cara;

con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali:

- F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi;
- F.I.O.T.: rappresentata da Marchioro, De Simone, Barni;
- F.I.L.E.A.: rappresentata da Benci;
- F.I.L.C.: rappresentata da Viglianesi e Guidi;
- F.I.L.P.C.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca, Canali;
- F.I.L.A.: rappresentata da Tabili;
- F.I.L.T.A.: rappresentata da Venegoni Guido;
- F.I.L.I.L.: rappresentata da Raguzzini e Fanelli;
- F.I.M.E.C.: rappresentata da Mari, Pecorari e Sassi.

PREMESSO:

che la finalità delle trattative oggi concluse è quella di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessità dei lavoratori e con le possibilità della produzione, nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici collegato ad una maggiore ripresa delle industrie;

che fattore essenziale di tale normalizzazione è il raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo di almeno sei mesi, durante i quali la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono;

le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di responsabilità e di comprensione dimostrato nel corso delle trattative, hanno convenuto quanto appresso:

Art. 1

OPERAI

Minimi di paga

I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali sono aumentati fino a raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del 35% (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periodo di paga che ha inizio nel mese di ottobre. I nuovi minimi risultano dalla tabella che segue:

NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI PAGA:

Gruppo	Zona	operaio spec.	operaio qualif.	manovale spec.	manovale comune
A	1	28,35	25,65	24,20	22,30
	2	26,70	24,10	22,75	20,95
	3	25,25	22,85	21,55	19,85
	4	24,40	22,10	20,80	19,20
B	1	27,—	24,45	23,05	21,20
	2	25,40	22,95	21,70	19,95
	3	24,05	21,75	20,55	18,90
	4	23,25	21,—	19,80	18,90
C	1	25,65	23,25	21,90	20,15
	2	24,10	21,85	20,60	18,90
	3	22,85	20,65	19,45	18,90
	4	22,10	20,—	19,20	18,90

Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare, esclusivamente in sede di stipulazione dei contratti nazionali di categoria, normativi e salariali o solo salariali, o degli accordi salariali locali integrativi di essi, un ulteriore eventuale aumento. Tale aumento, al fine di non pregiudicare gli scopi perequativi che hanno presieduto al presente accordo, ed il necessario equilibrio generale salariale, non potrà superare la percentuale massima del 15% riferita la nuovo livello di minimi risultanti dall'aumento di cui al comma precedente e sarà graduato in relazione alla situazione delle categorie merceologiche interessate, con particolare riguardo per le zone a più basso livello industriale.

Per le categorie merceologiche classificate in gruppo zero e per le categorie merceologiche i cui minimi siano stati fissati contrattualmente in misura maggiore di quelli del gruppo A, le maggiorazioni del 35 e del 15% di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si intendono computate sui minimi del

gruppo A, maggiorati dell'undici per cento o della minore differenza percentuale in atto tra i predetti minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori. Per tali categorie l'aumento, ulteriore da concedersi ai sensi del secondo comma sarà fissato nella misura del 15%.

Agli effetti dell'applicazione dei livelli di cui al presente articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici, è fatta in base agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione del presente accordo.

Per gli incasellamenti intermedi, le Associazioni nazionali competenti determineranno i nuovi livelli in base ai criteri a suo tempo seguiti.

Art. 2

IMPIEGATI

Minimi di stipendio

I minimi di stipendio degli impiegati, in relazione alle zone stabilite dai contratti 6-12-'45 e 23-5-'46 sono fissati, a far tempo dal 1° ottobre 1946, nella misura risultante dalla seguente:

NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO:

CATEGORIA	1ª zona		2ª zona		3ª zona		4ª zona	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
1ª categoria	13.100	13.100	12.500	12.500	12.000	12.000	11.700	11.700
2ª categoria:								
maggiori 21 anni	10.550	8.900	10.050	8.500	9.650	8.150	9.400	7.950
inferiori 21 anni	8.350	7.000	7.950	6.650	7.650	6.400	7.450	6.250
3ª categoria:								
gruppo A)								
maggiori 21 anni	7.700	6.550	7.350	6.250	7.050	6.000	6.900	5.850
fra 19 e 21 anni	6.500	5.500	6.250	5.250	6.000	5.050	5.850	4.900
fra 17 e 19 anni	5.300	4.550	5.050	4.350	4.850	4.150	4.750	4.050
inferiori 17 anni	4.350	3.700	4.150	3.500	4.000	3.350	3.900	3.300
gruppo B)								
maggiori 21 anni	6.500	5.550	6.150	5.250	5.850	5.000	5.650	4.800
fra 19 e 21 anni	5.550	4.650	5.250	4.400	5.000	4.200	4.800	4.050
fra 17 e 19 anni	4.500	3.850	4.250	3.600	4.050	3.450	3.900	3.350
inferiori 17 anni	3.650	3.100	3.450	2.950	3.300	2.800	3.200	2.700

I minimi di stipendio di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti sulle retribuzioni di fatto derivanti dagli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o, successivamente, da altri accordi locali o di categoria o, comunque, concessi collettivamente dalle aziende.

Un ulteriore eventuale aumento, nella misura massima del 15% potrà essere apportato dalle Associazioni nazionali di categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da esse stabiliti per le categorie operaie.

Le retribuzioni di fatto saranno aumentate della differenza intercorrente tra i nuovi minimi e quelli precedenti maggiorati delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del secondo comma.

Gli aumenti di anzianità già maturati saranno ricalcolati sui nuovi minimi, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 3

Categorie speciali ed intermedie (già chiamate equiparate)

Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle provincie dell'Italia settentrionale i criteri per la identificazione e classificazione di cui agli art. 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le provincie dell'Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (già chiamate equiparate) maggiorati delle quote di aumento di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e all'art. 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A — sono aumentati del 35% a far tempo dal primo di ottobre.

Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell'art. 1 del presente accordo.

Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli aumenti periodici di anzianità, valgono le norme stabilite per gli impiegati.

Art. 4

Coordinamento con le condizioni individuali di fatto

I nuovi minimi di paga previsti per gli operai dal presente contratto assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti stabiliti da accordi successivi ai concordati

interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni ad economia che per quelle a cottimo, a titolo di adeguamento salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione.

I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che eccedono gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati in cifra e riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti, delle tariffe di cottimo. Così ad esempio:

situazione precedente:

— paga base L. 20 + utile cottimo L. 10 = L. 30 (guadagno globale precedente)

nuova situazione:

— paga base L. 27 + utile cottimo L. 10 = L. 37 (nuovo guadagno globale)

Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e per le categorie intermedie, i terzi elementi, le indennità integrative e simili sono assorbiti, per un 20% del loro importo, con un minimo di L. 20 giornaliera, all'atto dell'applicazione dell'aumento del 35% e per un ulteriore 30% della loro entità attuale, all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di categoria.

Art. 5

Decorrenza degli stipulandi contratti nazionali

Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali.

In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento di cui al secondo comma dell'art. 1, avrà decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza degli aumenti di cui al 1. comma dell'art. 1 e dell'art. 2 del presente accordo.

Al 15 novembre, le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non ancora concluse.

Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 6

Nuova base della contingenza

A partire dal 1° ottobre 1946, la contingenza media base è fissata in L. 185 riferita al costo medio mensile di vita delle otto provincie di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, nel trimestre 15 giugno-15 settembre 1946, computato secondo i criteri di cui appresso.

La contingenza base di ciascuna provincia risulterà dal rapporto del costo di vita della provincia stessa accertato nel periodo 15 giugno-15 settembre 1946, rispetto al predetto costo medio di vita delle otto provincie sopra citate, con un minimo di L. 160 ed un massimo di L. 200.

Art. 7

Contingenza effettiva per il periodo 1° ottobre 1946-30 novembre 1946

In ciascuna provincia, la contingenza effettiva, per il periodo 1° ottobre 1946-30 novembre 1946, sarà pari, per l'uomo sopra i 20 anni di età, alla contingenza base calcolata come all'articolo precedente.

Alle donne ed ai minori si applicano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946. (Art. 10).

Art. 8

Variazioni della indennità di contingenza

L'indennità di contingenza verrà variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verrà fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946-15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno-15 settembre 1946, ed avrà applicazione dal 1° dicembre 1946. Il suc-

cessivo adeguamento avrà luogo il 1° febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e così per i bimestri successivi.

Art. 9

Applicazione convenzionale delle variazioni del numero indice alla indennità di contingenza

Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennità di contingenza (cioè dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di età superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di età superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 20.

Art. 10

Commissione nazionale per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita

In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali più volte citati, è costituita una apposita Commissione Nazionale sedente in Roma, composta da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorità in materia, nominato dalla Commissione stessa.

Detta Commissione Nazionale è incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sul quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennità di contingenza.

Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.

Art. 11

Modificazione dello schema di bilancio familiare

La Commissione nazionale per la scala mobile, nell'elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo in sostituzione di quello allegato ai contratti interconfederali 6-12-'45 e 23-5-'46, determinerà i quantitativi dei generi alimentari sulla base di 2600 calorie per uomo adulto e ridurrà, ove occorra, l'incidenza delle voci abbigliamento e spese varie, in modo che, senza alterare sensibilmente l'importo globale della spesa media delle otto province, l'incidenza della spesa per il capitolo alimentazione sul totale, nel periodo base (15 giugno-15 settembre 1946), risulti almeno del 75% circa rispetto a detto importo.

Art. 12

Periodo feriale annuale per gli operai

Il periodo annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni, lavorativi è elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed è compensato con la retribuzione globale di fatto.

Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.

Art. 13

Ferie degli impiegati e degli appartenenti alle categorie intermedie (ex equiparate)

Il Periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie è elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggiori periodi feriali contrattuali fissati.

Art. 14

Ferie frazionate

In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata

sulla retribuzione globale di fatto per quanto sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 15

Festività cadenti nel periodo feriale

Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 16

Festività infrasettimanali operai

Per tutte le giornate festive — considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili — sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.

In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festività infrasettimanali, oltre la retribuzione di cui al primo comma, sarà corrisposta la retribuzione globale, per le ore lavorate, come in giorno feriale.

Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro, delle provincie in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facoltà di optare per il mantenimento degli accordi locali.

Art. 17

Gratifica natalizia e 13^a mensilità

Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 18

Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità

Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità, si stabilisce quanto segue:

Per l'anzianità maturata fino al 1° gennaio 1945, l'indennità è liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, esclusa la sola indennità di contingenza. Per l'anzianità maturata successivamente alla predetta data, l'indennità è liquidata comprendendo nella retribuzione anche la indennità di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.

L'indennità sostitutiva del preavviso è comprensiva anche della indennità di contingenza.

Art. 19

Assegni familiari

Gli assegni familiari, per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli.

Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriali dichiara di accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari.

Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell'art. 1 e di cui agli art. 2 e 3.

Art. 20

Conservazione delle condizioni di miglior favore

Le parti concordano che col presente non hanno inteso di modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o collettive.

Art. 21

Decadenza dell'accordo interconfederale 28 settembre 1946

L'accordo interconfederale 28 settembre 1946 decade a partire dal giorno di entrata in vigore del presente contratto; peraltro, l'assegno temporaneo, previsto dagli articoli 1 e 2 di detto accordo, cessa ad ogni effetto dalla data di decorrenza degli aumenti derivanti dall'art. 1, primo comma del presente accordo.

Tregua salariale

In aderenza alle finalità del presente accordo enunciate nella premessa le Confederazioni stipulanti e le Associazioni ad esse aderenti, sia nazionali che territoriali, assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad una variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile.

Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso.

La tregua concordata non ostacola la normale attività di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purchè tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.

CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE

*(DICHIARAZIONI A VERBALE)**Art. 1 — Compensi particolari:*

Nel caso in cui per determinate qualifiche operaie i salari in atto siano fissati in misura superiore ai livelli generali in quanto compensano particolari condizioni lavorative (pericolo o disagio e simili) potranno essere stabilite delle paghe anche in limiti superiori a quelli indicati dall'art. 1 o adottare provvedimenti diversi.

Art. 2, 3, 4 — (Aumenti collettivi):

Si intendono collettivi gli aumenti non di merito concessi dalle aziende alla totalità dei lavoratori anche se taluni di essi ne siano rimasti esclusi per particolari condizioni di utilizzazione o di rendimento.

Art. 19 — Assegni familiari:

Le parti sono d'accordo che l'anticipazione di cui al 3° comma dell'art. 19 sarà fatta non appena intervenuta la relativa autorizzazione ministeriale.

*(DICHIARAZIONI A VERBALE)**Art. 8 — Variazioni della scala mobile in discesa:*

Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita le parti si incontreranno successivamente.

Art. 18 — Computo della retribuzione agli effetti della indennità di anzianità:

Si dà atto che la Confederazione del Lavoro ha avanzato richiesta di parificare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento, sia per gli operai che per gli impiegati.

La rappresentanza industriale si è riservata, sentiti i propri organi confederali, di comunicare se il problema debba — a proprio avviso — essere discusso con trattativa interconfederale ed in sede di discussione dei contratti di categoria.

F.to: SEGRÈ

O. LIZZADRI

G. DI VITTORIO

G. RAPELLI

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Per la Sicilia si è stabilito, su preciso invito del Governo, che le aziende diano applicazione all'accordo interconfederale.

Sarà quindi applicato l'aumento del 35 % sui minimi risultanti dall'accordo 18 giugno 1946. L'ulteriore eventuale aumento fino al 15 % di cui al secondo comma dell'art. 1 sarà determinato, in base ai criteri fissati dallo stesso articolo dalle Federazioni Nazionali d'accordo con le organizzazioni locali.

Per i servizi pubblici, le trattative saranno proseguite con l'intervento delle due Confederazioni. In caso di disaccordo, le due Confederazioni riesamineranno la situazione con l'intervento conciliativo di un Comitato formato dai Ministri interessati.

F.to: SEGRÈ

O. LIZZADRI

G. DI VITTORIO

G. RAPELLI